



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

TOSCANA

GALEOTA Antonio

Presidente

RUGGIERO Nicola

Consigliere

MICCI Maria Rita

Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 61866** del registro

di Segreteria, e promosso dalla Procura regionale nei

confronti di: **MARZI VIOLETTA NATA A TARQUINIA IL 4**

GIUGNO 1961 (MRZVTT61H44D024R), rappresentata e

difesa dall'avv. Paolo Redini ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Pisa, via Fratti n. 28, come da delega

in calce all'atto di costituzione, che indica come recapiti utili

alla ricezione delle comunicazioni: tel. 05048013 – PEC.

paolo.redini@pecordineavvocatipisa.it;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella udienza del 14 APRILE 2021 tenutasi in

videoconferenza ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera e) del

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con

modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 26 agosto 2016, nonché del decreto del Presidente della Corte dei conti del 1 aprile 2020, così come disposto con decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale Toscana del 23 ottobre 2020, il relatore, dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott. D'Alessandro, il difensore avv. Paolo Redini con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Paola Altini; ha partecipato all'udienza, collegata dalla medesima postazione da remoto dell'avv. Redini, la convenuta Marzi Violetta.

Premesso in

FATTO

Con nota prot. 284 del 15 gennaio 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha informato la Procura contabile della possibile sussistenza di una ipotesi di danno erariale derivante dalla condotta della odierna convenuta, collaboratrice scolastica presso il Liceo statale Giosuè Carducci di Pisa, per indebita percezione di retribuzioni non spettanti per il periodo 15 settembre 2012 - 27 maggio 2015, per un totale di euro 58.035,42. Più in dettaglio, è emerso che la convenuta Marzi Violetta è stata licenziata per avvenuto superamento del periodo massimo di comporta per la conservazione del posto di lavoro, con decreto del Dirigente Scolastico n. 632/2015. L'inizio della vicenda può essere ricondotto alla data del 5 giugno 1997, allorché,

all'uscita dal posto di lavoro, al termine dell'orario di servizio, la Marzi era caduta dalla bicicletta, procurandosi lesioni al braccio e al ginocchio destro.

L'incidente era stato comunicato all'INAIL che, però, non ha provveduto a liquidare alcuna indennità, stante l'impossibilità, a detta dell'istituto previdenziale, di ricondurre l'incidente ad un rischio professionale specifico.

Il provvedimento sembra non essere mai stato impugnato dall'interessata dopo che la stessa ne abbia comunque sottoscritto la notifica per ricezione.

In data 5 febbraio 1999 la convenuta ha presentato la domanda di riconoscimento di causa di servizio. La Procura nel suo atto introduttivo ha definito la domanda come tardiva.

La Commissione Medica Ospedaliera di Livorno, pur riconoscendo la tardività della domanda, ha ritenuto le lesioni riportate come riconducibili a causa di servizio, con parere n. 1849 del giorno 11 aprile 2001 (in citazione erroneamente indicato 2011).

Successivamente, il Provveditorato agli Studi di Pisa, alla luce delle considerazioni fatte dalla C.M.O. nel merito della vicenda, ha riconosciuto le lesioni come dipendenti da causa di servizio, con decreto n. 12418 del giorno 11 settembre 2001. La convenuta Marzi ha, quindi, presentato domanda per il riconoscimento di causa di servizio per altro incidente

occorse in data 28 gennaio 2002, ma la richiesta è stata rigettata con provvedimento n. 8111 del 16 dicembre 2009.

La convenuta è stata, così, assente per malattia per un totale di giorni 2347, al netto di ferie, permessi e part time.

La Procura erariale, quindi, ha rappresentato come alla presente fattispecie, in assenza di un formale riconoscimento di un infortunio sul lavoro, con riferimento alla assenza per malattia, questa debba essere remunerata per intero, stante la riconducibilità della stessa a causa di servizio, ma il numero delle assenze, per assicurarsi il mantenimento del posto di lavoro, deve limitarsi ad un periodo di 36 mesi.

Dalla ricostruzione della vicenda, invece, è emersa la circostanza data dal fatto che le assenze per malattia della convenuta sono state nel tempo sempre giustificate da certificazione medica attestante la sussistenza di patologia riconducibile ad "infortunio sul lavoro, con causa di servizio già riconosciuta", nonostante l'esplicito rigetto da parte dell'INPS del possibile riconoscimento di un infortunio sul lavoro nel caso di specie.

Sulla vicenda vi è stato anche il pronunciamento del giudice del lavoro, in primo grado ed in grado di appello per la conferma del licenziamento.

Dalla ricostruzione dei fatti, secondo la prospettazione attorea, sembrerebbe che la convenuta, con il reiterato riferimento all'infortunio del 1997 nella documentazione

sanitaria prodotta a giustificazione delle sue assenze, abbia costantemente tratto in inganno l'amministrazione di appartenenza, circa il titolo della assenza dal lavoro ed il relativo computo delle giornate di assenza ai fini del calcolo del periodo di comporta.

La Procura erariale, pertanto, ha ritenuto sussistere una ipotesi di danno erariale asseritamente riconducibile alla condotta della convenuta, stante la sussistenza di un danno, dato dal coacervo delle retribuzioni percepite e non dovute dalla Marzi, di una condotta dolosa o, quantomeno, gravemente colposa, eziologicamente ricollegabile al depauperamento subito dall'amministrazione di appartenenza.

Con memoria del 23 marzo 2021 si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea stante la legittimità della condotta posta in essere dalla stessa. La stessa, infatti, è stata vittima di un incidente al termine della giornata lavorativa, mentre tornava verso casa, in data 5 giugno 1997, quando ancora l'infortunio c.d. "in itinere" non era riconosciuto per legge come risarcibile dall'INAIL. La difesa della convenuta, pertanto, ritiene di poter estendere alle conseguenze di quell'evento la disciplina dell'infortunio in itinere, anche alla luce della successiva giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, oltre alla circostanza data dal fatto che successivamente la Marzi ha subito un ulteriore

infortunio proprio nello svolgimento dell'orario di lavoro.

Nessuna condotta ingannatoria sarebbe, pertanto, attribuibile alla convenuta. Le assenze per infortunio, infatti, non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

La difesa ha, inoltre, stigmatizzato la non chiarezza della condotta tenuta dall'amministrazione di appartenenza che non ha correttamente quantificato i giorni di assenza; la convenuta, dal suo canto, non poteva procedere al conteggio richiesto, non avendo accesso al programma di gestione del personale tenuto dalla scuola.

L'amministrazione di appartenenza, a detta della convenuta, avrebbe continuato a tenere un comportamento non lineare anche dopo l'avvenuto licenziamento, procedendo al pagamento dello stipendio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, con ciò impedendo alla convenuta di accedere alle misure sociali per la disoccupazione.

In ogni caso il computo dell'asserito credito vantato dall'amministrazione non risulta essere corretto in quanto calcolato in via presuntiva, senza tenere in considerazione gli eventuali permessi concessi nonché il periodo di part time.

Da ultimo la difesa della convenuta ha precisato che la restituzione, nella denegata ipotesi di condanna, dovrebbe calcolarsi al netto e non al lordo delle trattenute fiscali, così come anche da ultimo precisato dal legislatore con il DL 19 maggio 2020 n. 34.

All'udienza del 14 aprile 2021, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.

Considerato in

DIRITTO

Con l'atto introduttivo, del presente giudizio il Collegio è chiamato a decidere su di una fattispecie di danno erariale derivante dalla percezione di retribuzioni asseritamente indebite da parte della convenuta che, in quanto tali, la stessa è chiamata a restituire. Più in dettaglio, secondo la prospettazione attorea, la convenuta, avendo abbondantemente superato il periodo di comporta, è stata licenziata con provvedimento del Dirigente Scolastico n. 632/2015 del 27 maggio 2015. Le retribuzioni sarebbero state non dovute a decorrere dal 15 settembre 2012, data in cui sarebbe stato superato il periodo di comporta, sino al 27 maggio 2015, data del licenziamento, per un totale di euro 58.035,42.

La Procura precedente ha provato la sussistenza del rapporto di servizio intercorrente fra la convenuta e l'amministrazione odierna danneggiata nonché il danno consistente nel coacervo delle retribuzioni percepite e non dovute.

La Procura ha, altresì, ampiamente provato la sussistenza del depauperamento dell'amministrazione di

appartenenza, nonché la condotta della convenuta, come eziologicamente collegata alla causazione del danno.

E' stato dimostrato, quindi, come la convenuta fosse stata da subito messa a conoscenza del diniego, da parte dell'INAL, della possibilità di riconoscere l'infortunio dalla stessa subito nel 1997 all'uscita di scuola, come un c.d. *infortunio in itinere*, rendendo con ciò ingiustificabile il sovrapporsi della disciplina delle assenze dal lavoro per causa di servizio con quella dell'infortunio sul lavoro.

Alla fattispecie in esame, era quindi, come correttamente indicato dalla Procura precedente, applicabile quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del C.C.N.L., secondo cui *"Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3"*.

Con il riconoscimento della causa di servizio, le assenze per malattia andavano, quindi, retribuite per intero ma andavano, comunque, a sommarsi ai fini del calcolo del periodo di comportamento che è risultato esaurito alla data del 14.9.2012, con il mantenimento, quindi, dell'intero trattamento retributivo per un periodo pari ad un massimo di n. 36 mesi. La dicitura di volta in volta inserita dalla convenuta nei certificati esibiti è stata nel tempo idonea a suscitare confusione nell'amministrazione di appartenenza.

La condotta tenuta dalla convenuta, pertanto, appare innegabilmente lontana dai doveri di correttezza e collaborazione che incombono sui pubblici dipendenti.

Non giustificabile appare, poi, quanto affermato dalla convenuta in ordine al fatto che la stessa non fosse a conoscenza dei limiti posti alle assenze per malattia nonché alle difficoltà riscontrate dalla convenuta medesima in ordine alla possibilità di quantificare le assenze maturate.

E', infatti, dovere di ogni cittadino, prima che di ogni lavoratore, essere informato sulla normativa che regola la propria sfera giuridica, con la precisazione che, in ottemperanza a quei doveri di solidarietà economica sociale, imposti proprio dall'art. 2 della Costituzione, sarebbe stato onere della convenuta, stante l'elevato numero dei giorni di assenza, curarsi di raccogliere informazioni circa la sua posizione nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, rivolgendosi, ad esempio, ad un patronato o altro centro in grado di chiarirle la sua posizione, anche al fine di eventualmente arrivare a valutare lo svolgimento di possibili mansioni limitate, tali da rendere compatibile il lavoro svolto con il suo stato di salute (si ricorda, infatti, che la patologia è stata ritenuta ascrivibile a Tab. B, con evidente permanenza di capacità lavorativa residua).

Nulla di tutto questo è accaduto, con l'unico elemento certo dato dalla registrazione di un numero di oltre 2000 giorni di

assenza, numero che, di per sé solo, sarebbe in grado di dimostrare la consapevolezza e la volontarietà che sottendono la condotta della convenuta, non potendosi immaginare un mero errore e/o dimenticanza per un così elevato numero di giorni, in assenza di un provvedimento che riconoscesse formalmente l'esistenza di un infortunio sul lavoro.

Nessun pregio può avere, poi, la circostanza data dal fatto che la convenuta sarebbe stata vittima di altri infortuni sul lavoro, in atti non documentati come tali (per l'incidente del 2002 è stata rigettata la richiesta di riconoscimento di infortunio), dal momento che, in ogni caso, i tabulati delle presenze in servizio riportano sistematicamente come motivo di assenza dal lavoro, la patologia riconosciuta come causa di servizio e riconducibile all'infortunio del 1997.

La condotta tenuta dalla convenuta, alla luce di tutti gli elementi offerti dall'attore pubblico a supporto della sua azione, non può non qualificarsi, pertanto, come dolosa, stante la prova raggiunta in ordine alla consapevolezza che la stessa ha avuto con riferimento alla propria posizione soggettiva nei confronti dell'istituto previdenziale, che aveva negato la sussistenza dell'infortunio, ed all'esplicito e sistematico riferimento all'infortunio del 1997, nella certificazione prodotta, a giustificazione delle assenze dal lavoro e tale da poter indurre il singolo operatore, di volta in

volta investito dell'inserimento dati, in errore circa la corretta collocazione del giorno di assenza, così come correttamente rilevato anche in sede civile, dal giudice di appello. Vero è che l'assenza veniva registrata come malattia per causa di servizio, ma era sempre presente nelle domande e nella certificazione prodotta, il riferimento all'infortunio che, pertanto, ad un primo controllo poteva facilmente indurre l'amministrazione ad omettere un controllo approfondito, controllo che, evidentemente è arrivato solo quando il numero dei giorni di assenza è stato oltremodo esagerato.

La difesa della convenuta ha ritenuto, poi, non corretta la quantificazione del danno, dal momento che non sarebbero state considerate altre assenze, quali malattie non retribuite per intero e part-time. L'osservazione non è meritevole di accoglimento, dal momento che nella relazione redatta dall'Ufficio scolastico è espressamente detto che i giorni di assenza sono stati considerati al netto di ferie, altri permessi e di part-time ciclico e che, in ogni caso, la convenuta non ha offerto alcun calcolo di parte, idoneo a confutare quello prospettato dalla parte attrice, limitandosi, invece, semplicemente a contestare quanto richiesto dall'attore pubblico in pagamento.

La valutazione di una possibile responsabilità dell'amministrazione di appartenenza nella vicenda in

esame, infine, così come prospettato dalla difesa, non sembra avere rilevanza ai fini del decidere, o meglio, ai fini della esatta determinazione dell'importo al cui pagamento dover condannare la convenuta.

E' stata, infatti, dimostrata la piena consapevolezza della convenuta circa l'inesistenza dell'avvenuto riconoscimento dell'infortunio sul lavoro da parte dell'INPS, nonché la reiterata indicazione dell'infortunio del 1997 quale evento a cui ricondurre l'origine delle patologie sofferte, successivamente riconosciute come causa di servizio.

Ciò consente di poter qualificare la condotta della convenuta come dolosa. Una eventuale responsabilità dell'amministrazione di appartenenza, in termini di omessa vigilanza in ordine alla esatta quantificazione, previa ricognizione, delle giornate di malattia richieste dalla convenuta, o per la richiesta di una eventuale visita, potrebbe prospettarsi unicamente in relazione ad una ipotesi di condotta gravemente colposa che interverrebbe, quindi, in via sussidiaria rispetto a quella della convenuta, con ciò impedendo, di fatto, per la stessa, il riconoscimento di una riduzione del quantum richiesto per concorso di terzi.

Da ultimo occorre precisare che non è meritevole di accoglimento la richiesta formulata dalla difesa in ordine alla possibilità per il Collegio di determinare il *quantum* dovuto dalla convenuta al netto e non al lordo delle trattenute

fiscali. A tal fine la difesa ha ricordato la recente normativa di urgenza approvata con DL 19 maggio 2020 n. 34, il cui articolo 150 impone al lavoratore di restituire al datore di lavoro, le eventuali somme indebitamente percepite, al netto e non al lordo delle trattenute fiscali.

Come noto, sull'argomento si sono pronunciate di recente le Sezioni Riunite di questa Corte che, con sentenza n. 24/2020/QM/SEZ, hanno stabilito che, nelle ipotesi di danno erariale derivante da erogazioni retributive non dovute per prestazioni rivelatesi illecite, la restituzione di quanto percepito deve avvenire al lordo e non al netto delle trattenute IRPEF.

Le Sezioni Riunite hanno avuto modo di affermare, infatti che, nel caso in cui la lesione consista in un esborso non dovuto, *"l'intera spesa sostenuta in modo indebito integra danno per l'Ente. Detto altrimenti, è all'onere complessivamente sopportato dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L'esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi, questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa"*.

Ciò significa, quindi, che nel caso in cui vi sia stata una retribuzione erogata come corrispettivo di una prestazione

che trovi fondamento in una causa illecita, l'ipotesi dannosa "trascina" e "coinvolge" tutte gli esborsi subiti dall'amministrazione in virtù della causa illecita che, come tali, devono essere reintegrati, non potendosi ipotizzare il permanere in piedi di una prestazione fiscale che abbia come corrispettivo l'erogazione di retribuzioni che, a loro volta, trovino fondamento in una causa illecita.

In ogni caso, non viene a palesarsi alcuna forma di ingiusto depauperamento del lavoratore - danneggiante, dal momento che allo stesso la legge riconosce la possibilità di recuperare dall'amministrazione finanziaria quanto pagato all'amministrazione di appartenenza in sede di rifusione del danno, con compensazione in sede di redazione e successiva presentazione della denuncia dei redditi all'Agenzia delle Entrate, per l'anno successivo all'avvenuta restituzione. Cosa diversa, ovviamente, è quanto accade in sede di lavoro subordinato e di erronea erogazione di retribuzioni indebite. Le Sezioni Riunite hanno, a tal proposito, precisato che *"Resta infatti, a contrario, di tutta evidenza condivisibile quell'orientamento, in specie della Suprema Corte, che evidenzia come, ad esempio nei rapporti di lavoro subordinato, il datore di lavoro versi al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, operi ritenute fiscali erronee per eccesso; per cui il*

medesimo datore di lavoro, salvi i rapporti con il fisco, può ripetere l'indebitato nei confronti del lavoratore solo nei limiti di quanto percepito effettivamente da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (inter alia Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674). Infatti, in questo caso, ciò che rileva non è il rapporto intercorrente fra l'Agenzia fiscale e l'interessato, ma quello fra il ricorrente e l'Amministrazione di servizio, nell'ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali, con la conseguenza che non risulterebbe né logico, né equo chiedere all'interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall'Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi. E proprio in tal senso ed al fine di semplificare gli esistenti meccanismi di riequilibrio sembra essersi mosso il legislatore con il decreto-legge n. 34/2020 che, all'articolo 150, è intervenuto a modificare la disciplina della restituzione di somme indebitamente erogate, prevedendo che tale restituzione debba avvenire al netto della ritenuta operata all'atto dell'erogazione".

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, deve, ribadirsi, pertanto, la necessità che la restituzione del dovuto

avvenga al lordo e non al netto delle trattenute fiscali. La convenuta MARZI VIOLETTA, pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma totale di euro 58.035,42 (cinquantottomilatrentacinque/42), a favore del Ministero dell'Istruzione - Liceo Statale "G. Carducci" di Pisa. Sulla somma così determinata dovranno essere corrisposti gli interessi dalla data di deposito della sentenza, sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con riferimento al giudizio iscritto al n. **61866** del Registro di Segreteria,

CONDANNA

MARZI VIOLETTA al pagamento della somma totale di euro 58.035,42 (cinquantottomilatrentacinque/42), a favore a favore del Ministero dell'Istruzione - Liceo Statale "G. Carducci" di Pisa.

Sulla somma così determinata dovranno essere corrisposti gli interessi dalla data di deposito della sentenza, sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 167,19.= (diconsi Euro Centosessantasette/19.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2021

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

MARIA RITA MICCI

ANTONIO GALEOTA

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato il 22 Aprile 2021

Il Direttore di Segreteria

dott.ssa Simonetta Agostini

f.to digitalmente